ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA
LABORATORIO ANALISI LATTE

Contratto per servizio di fornitura analisi
TRA

La Associazione Regionale Allevatori Puglia con sede legale in Putignano, strada comunale San Nicola 2, P.IVA 04874180724, posta elettronica certificata (PEC) arapuglia.laboratorio@pec.it, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente Dott. *Francesco D'Onghia*, nato a Taranto, il 21/09/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale della Associazione Regionale Allevatori Puglia (ARA Puglia),

E

_____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA_____, posta elettronica certificata (PEC) ..... (d'ora in avanti semplicemente "CLIENTE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*_____, domiciliato per la carica presso la sede legale del CLIENTE,

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto
Il Laboratorio ARA Puglia si impegna a fornire i servizi analitici previsti dal "Tariffario" dell'anno corrente (G06-M03A) che saranno richiesti dal CLIENTE nel periodo di durata del presente contratto, dietro il pagamento dei corrispettivi ivi previsti, di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 2 – Significato dell'accreditamento
Il laboratorio analisi ARA Puglia ha stipulato una convenzione con ACCREDIA (Ente Nazionale per l'accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione), con la quale ACCREDIA concede l'accreditamento per le prove richieste previa valutazione.
L'accreditamento è l'attestazione, da parte dell'Ente Unico nazionale (Accredia), designato dal Governo italiano, in applicazione del Reg. UE 765/2008 ad agire quale garante *super partes*, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. L'accreditamento viene concesso ai laboratori di prova e taratura sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, alle prescrizioni riportate su RT 08 di Accredia nella versione in vigore e ai requisiti del cliente.
Il laboratorio ARA Puglia è accreditato come laboratorio di prova da ACCREDIA (n° accreditamento 00921), come da documentazione disponibile presso il laboratorio e sul sito *web* www.allevatoripuglia.it alla pagina Laboratorio, ove attraverso apposito *link* è possibile accedere al sito ACCREDIA per la consultazione degli elenchi prove per le quali il laboratorio ha richiesto ed ottenuto l'accreditamento e per le quali assicura sia la competenza tecnica e l'imparzialità del personale sia l'adeguatezza delle dotazioni nonché della struttura in cui vengono eseguite. L'elenco prove accreditate Accredia e non accreditate con relative tecniche di prova e metodi sono riportati nel modulo "G06-M03A - Servizio Fornitura Analisi – Tariffario".
Il Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) e non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. Il logo ACCREDIA è protetto a termine di legge e pertanto il suo utilizzo fraudolento o doloso viene perseguito nei termini previsti dalla medesima.
Il marchio ILAC apposto congiuntamente al marchio ACCREDIA sul Rapporto di Prova attesta che le attività di prova sono state eseguite da un laboratorio accreditato e che i relativi risultati sono riconosciuti a livello internazionale in virtù degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (ILAC-MRA), garantendo l'affidabilità e l'accettazione dei risultati sui mercati esteri.

ARTICOLO 3– Iscrizione a Elenco laboratori Regione Puglia
Il Laboratorio Ara Puglia è iscritto al n. 56P nel registro regionale autorizzato dalla Regione Puglia per effettuare l'autocontrollo aziendale.

ARTICOLO 4 – Conferimento campioni per le prove di laboratorio
4.1 I conferimenti dei campioni potranno avvenire presso il Laboratorio Analisi Latte dell'Associazione Regionale Allevatori Puglia, in Strada Comunale San Nicola, 2 – 70017 Putignano (BA) in orario di accettazione campioni (8.00-12:30) dal lunedì al venerdì. La prova "*Carica Batterica Totale*" è eseguita solo nelle giornate del martedì e del giovedì, salvo conferimenti preventivamente concordati.
4.2 I conferimenti da parte di caseifici e studi di consulenza dovranno essere corredati da idoneo documento di accompagnamento su cui è richiesto di specificare di volta in volta le prove richieste, indicando l'applicazione di specifici metodi di prova ovvero, in assenza di specifica richiesta, lasciando alla competenza del laboratorio la scelta dei metodi più idonei. Inoltre, su suddetto documento si richiede di riportare informazioni relative al prelievo (a titolo non esaustivo data, temperatura di prelievo del campione, indicazione di chi abbia eseguito campionamento, denominazione aziendale, elenco conferitori ed in caso di omonimie anche di codice fiscale o partita IVA). Eventuali integrazioni da parte del cliente riferite a ulteriori conferitori (nel caso di caseifici o studi di consulenza) o ai parametri analitici richiesti dovranno essere comunicate esclusivamente per iscritto e tale comunicazione integrativa sarà successivamente allegata alla scheda accettazione campioni.

4.3 Il Laboratorio dell'ARA Puglia non effettua campionamento. Il CLIENTE firmando il presente contratto si assume la totale responsabilità dei dati forniti, delle condizioni di prelievo e di trasporto e dell'identificazione del campione. Le responsabilità del laboratorio relativamente alla gestione dei campioni da sottoporre a prova iniziano a partire dal momento in cui i campioni vengono consegnati dal CLIENTE direttamente presso l'area accettazione del laboratorio Ara Puglia. Il risultato analitico pertanto, è riferito esclusivamente all'aliquota del campione così come ricevuto dal cliente. Nell'accettare i campioni, il Laboratorio ne controllerà le condizioni (quantità sufficiente campione, temperatura del campione in accettazione, contenitori idonei, documenti di accompagnamento chiari, ecc..) e se non saranno ritenute idonee, il Laboratorio (sentito il CLIENTE per le opportune valutazioni e di cui sarà tenuta traccia) potrà rifiutare il campione o accettarlo con riserva ed effettuare l'analisi su richiesta del CLIENTE riportando sul rapporto di prova il riferimento allo scostamento riscontrato ed ai risultati influenzati dallo stesso, declinandone la responsabilità al CLIENTE. Allo stesso modo si procederà in caso di presenza di scostamenti rispetto ai metodi in uso presso il Laboratorio o ad eventuali altri scostamenti dal contratto.
Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate sul rapporto di prova ad eccezione di quelle riferite dal cliente quali data di prelievo, conferitori, identificazione di chi ha eseguito il campionamento oltre a tutte le informazioni utili alla identificazione del campione.

4.4 Il prelievo dei campioni e il loro trasporto, sino al ricevimento da parte Laboratorio ARA Puglia, sono attività di esclusiva competenza e responsabilità del CLIENTE. Le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei campioni sono indicate nella Istruzione "G10-I01" allegata al presente accordo e che il CLIENTE dichiara di conoscere. Il Laboratorio ARA Puglia non assume alcuna responsabilità rispetto alle attività di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni.
4.5 Il laboratorio non conserva i campioni oltre la data di fine prova, salvo possa essere accolta la richiesta del CLIENTE - da avanzarsi esplicitamente all'atto del conferimento – di conservazione/restituzione, legata comunque alla compatibilità tecnica del campione.

ARTICOLO 5 – Servizio analisi latte
5.1 Il Laboratorio dell'ARA Puglia si impegna ad eseguire le analisi richieste entro 24 ore dalla consegna del campione e a mettere a disposizione i rapporti di prova entro sette giorni dall'accettazione del campione.
5.2 Il Laboratorio dell'Ara Puglia non affida all'esterno prove su base continuativa. Inoltre, non si rilasciano né pareri né interpretazioni.

ARTICOLO 6 – Dichiarazioni di conformità
Il laboratorio, su richiesta del Cliente, potrà riportare sul rapporto di prova dichiarazione di conformità nei casi in cui si sia in presenza di Limiti di legge e Requisiti cogenti (Regolamenti, Ordinanze, Direttive, Linee guida emanate dall'Autorità competente) o di regole stabilite dal cliente. In assenza di limiti di legge o di regole stabilite dal Cliente il laboratorio non formula dichiarazioni di conformità.
Se non già definito dal cliente, da Regolamenti o da documenti normativi, la regola decisionale applicata dal Laboratorio per la dichiarazione di conformità è di "accettazione semplice" ovvero il confronto del risultato analitico con i limiti riportati non tiene conto dell'incertezza di misura. In tal caso, il risultato è considerato non conforme quando si collochi al di sopra del limite di riferimento, con rischio specifico $\leq 50\%$ della probabilità di erronea accettazione o di erroneo rifiuto, che raggiunge il valore massimo del 50% quando il risultato coincide con il valore limite.
In presenza di regole stabilite dal Cliente, il Laboratorio ARA Puglia si impegna a concordare la regola decisionale e a specificarla su codesto contratto definendo anche il livello di rischio associato alla regola decisionale che tenga o meno conto e in che modo dell'incertezza di misura.
Per ulteriori chiarimenti in merito alla formulazione di dichiarazioni di conformità, si rimanda alla sezione specifica del Manuale Qualità del Laboratorio ARA Puglia.

ARTICOLO 7 – Comunicazione esiti
7.1 Il laboratorio ARA Puglia trasmetterà l'esito delle prestazioni erogate esclusivamente al CLIENTE, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria competente nei casi previsti dalla legge.
7.2 Come previsto da "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni" Provv. 20 marzo 2008 Cap.2, in caso di conferma di positività per presenza di sostanze inibenti nel latte si procederà, nella persona del Responsabile del Laboratorio, a notificare con comunicazione formale scritta a mezzo email entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico, il riscontro di positività al responsabile di esecuzione del controllo (Cliente) e contemporaneamente anche al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di produzione.
7.3 Il CLIENTE non può utilizzare il risultato degli esami di laboratorio ed il marchio ACCREDIA per finalità pubblicitarie.
7.4 Il Laboratorio conserva le registrazioni tecniche relative alle attività di prova svolte ed i contratti per 48 mesi.
7.5 E' richiesto al Cliente un indirizzo email ..... a cui il Laboratorio ARA Puglia invierà comunicazioni. Inoltre, si richiede il nominativo del referente aziendale del Cliente .....con cui il Laboratorio può interfacciarsi. Per comunicazioni di natura tecnica il Cliente può contattare direttamente il Laboratorio scrivendo all'indirizzo email laboratorio@ara.puglia.it.

ARTICOLO 8 - Corrispettivi

8.1 Il CLIENTE dichiara di aver preso completa visione del TARIFFARIO e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prova. Saranno altresì applicate le percentuali di sconto approvate dal Comitato Direttivo in vigore nel momento della richiesta della prestazione analitica da parte del CLIENTE.
Il TARIFFARIO è esposto in area accettazione del laboratorio e sul sito web www.allevatoripuglia.it alla sezione laboratorio.

8.2 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato contestualmente alla consegna dei campioni al Laboratorio ARA Puglia. I contraenti non-soci Ara Puglia sono soggetti all'imposta Iva del 22%. La fatturazione del corrispettivo a contraenti non-soci ARA Puglia con fornitura continua di campioni quali cooperative, caseifici, studi di consulenza e mangimifici, sarà effettuata mensilmente con rimessa diretta.

La scontistica applicata al Cliente è del ____%.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: IT27 C 05385 41630 CC12 9000 2262, c/o Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Putignano, ovvero mediante altri mezzi di pagamento idonei.
8.4 Nel periodo di durata del presente contratto ARA Puglia potrà modificare sia i corrispettivi previsti dal TARIFFARIO sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (o altro mezzo equipollente) almeno 10 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza il CLIENTE avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando tacitamente le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto.

ARTICOLO 9 – Durata
10.1 Il presente contratto ha durata di 1 anno, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale della ARA Puglia. Il presente contratto si rinnova tacitamente. Il Tariffario formulato da ARA Puglia e inviato ai Clienti potrà subire variazioni relativamente a metodi di prova a seguito di sostituzioni, aggiornamenti o nuovi accreditamenti degli stessi o variazioni necessarie per adeguamenti alla normativa cogente. In questi casi il Laboratorio comunica al Cliente le variazioni significative mediante comunicato pubblicato sul sito web www.allevatoripuglia.it alla pagina "Laboratorio" o a mezzo email.
ARA Puglia revisionerà il presente contratto ogni qualvolta si renda necessario e per ottemperare a nuovi requisiti di accreditamento Accredia.

ARTICOLO 10 - Clausola risolutiva espressa
11.1 Le parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando ARA Puglia, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo ....., dichiara al CLIENTE che intende valersi della presente clausola.

ARTICOLO 11 - Forza maggiore
E' esclusa la responsabilità contrattuale quando l'inadempimento sia stato determinato da causa di forza maggiore, purché la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore o caso fortuito. Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangono, la parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore. Le parti concorderanno le possibili azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto. Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

ARTICOLO 12 - Utilizzo dei dati e delle informazioni
Il Laboratorio ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 13 – Cessione del contratto
E' fatto divieto al CLIENTE di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.

ARTICOLO 14 – Reclami
Considerata l'importanza attribuita ad ogni lamentela, nonché la disponibilità del Laboratorio a risolvere ogni eventuale circostanza di insoddisfazione, il processo di gestione dei reclami si attiva ogniqualvolta il Cliente provvede a contestare anche verbalmente e poi per iscritto a mezzo mail (arapuglia.laboratorio@pec.it) previa richiesta al laboratorio della procedura interna di gestione reclami "G02 – Gestione reclami", del relativo modulo reclami "G02-M01", scaricabile, assieme ad una informativa sintetica "Gestione trattamento reclami" G02-All.1, dalla pagina "Laboratorio" del sito web www.allevatoripuglia.it.
Il laboratorio prende in carico e valuta il reclamo e ne dà comunicazione scritta all'estensore circa provvedimenti e tempi di evasione.

ARTICOLO 15 – Trattamento dei dati personali
ARA Puglia rende al Cliente l'informativa sul trattamento dei dati personali che è allegata al presente Contratto (**ALL.1**).

ARTICOLO 16 - Riservatezza
Il presente accordo costituisce impegno legalmente vincolante da parte di ARA Puglia e del Laboratorio nei confronti del Cliente sull'assunzione di responsabilità da parte del Laboratorio stesso circa la gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio.
Nel caso in cui il Laboratorio intenda rendere di pubblico dominio informazioni relative al Cliente, con la presente si impegna a mettere al corrente in anticipo il Cliente circa le informazioni che intende pubblicizzare e a farlo solamente dopo aver ricevuto il consenso per iscritto da parte del Cliente. Si fa eccezione per le informazioni che il Cliente rende pubblicamente disponibili, o quando la pubblicizzazione sia concordata fra il Laboratorio e il Cliente, per esempio allo scopo di rispondere a reclami; tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie del Cliente e sono considerate come riservate.
Quando al laboratorio sia richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il Cliente o le singole persone interessate sono messe a conoscenza circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.
Per quanto concerne le informazioni relative al Cliente ottenute dal Laboratorio da fonti diverse dal Cliente stesso, per esempio reclami, autorità in ambito legislativo e simili, il Laboratorio si impegna a farle restare riservate fra il Cliente e il Laboratorio. Il Laboratorio si impegna, altresì, a mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e a non rivelarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.
Inoltre, con la presente si informa il Cliente che il Laboratorio adotta politiche e procedure tali che il personale, compresi eventuali membri di comitati, personale a contratto, personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del Laboratorio, mantengano riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività del laboratorio, salvo se diversamente richiesto dalla legge.

ARTICOLO 17 – Foro
Per tutto quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia dei contratti. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto viene individuato quale foro competente quello di Bari.

Putignano,

Il legale rappresentante

_____

Per accettazione
IL CLIENTE

_____

[ALL.1]

GENTILE CLIENTE,
in qualità di Interessato desideriamo informarLa che il Regolamento Comunitario (UE) 679/2016 ("**Regolamento**" o "**GDPR**") prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza; pertanto, tutela la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e viene effettuato nel rispetto altresì dei principii di minimizzazione, di pertinenza e non eccedenza, pertanto, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario a regolare i rapporti contrattuali con lei intercorrenti.

1) DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO, IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il **Titolare del trattamento** dei dati è l'**Associazione Regionale Allevatori della Puglia**, (**ARA Puglia**), con sede legale in Putignano, Strada comunale San Nicola 2, P.IVA 04874180724 contattabile al seguente indirizzo email: segreteria@ara.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società GRUPPO LUCCHI E ASSOCIATI srl, con sede in Bologna, Via Emilia Ponente 28/A fornitore del Software SIGEST/WIGEST utilizzato per i servizi amministrativi e contabili dell'Associazione.
Per i servizi informatici erogati da fornitori terzi e specificatamente incaricati dall'Associazione il Responsabile del trattamento dei dati è il fornitore.
L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@ara.puglia.it.

2) BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

2.1 La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali ha origine dalla sottoscrizione del presente Contratto: i Suoi dati personali sono acquisiti tramite la compilazione del Contratto medesimo, sottoscritto al fine di fornire ai richiedenti (**Clienti**) i servizi erogati dal Laboratorio di analisi effettuate sui campioni di latte e su alimenti zootecnici (di seguito, i **Servizi**).
2.2 La informiamo che i dati personali che La riguardano sono trattati per le seguenti finalità

a) la gestione delle anagrafiche dei Clienti;
b) la gestione degli eventuali reclami ed osservazioni;
c) elaborazioni dei dati, in forma anonima, utilizzate per la valutazione annuale sullo stato della qualità dei servizi erogati;
d) la gestione di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale e contabile (fatturazione, ecc.);
e) la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie;
f) l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità.

3) CONFERIMENTO DEI DATI, CATEGORIE DI DATI, DIFFUSIONE DEI DATI, MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

3A) NATURA NECESSARIA DEL CONFERIMENTO

Ferma la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati personali è **necessario** per consentire ad ARA Puglia l'erogazione dei Servizi, in osservanza a precisi obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge secondo quanto previsto nei paragrafi 2.1 e 2.2. Pertanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per ARA Puglia di adempiere.

3B) CATEGORIE DI DATI

Il trattamento che s'intende effettuare riguarda le seguenti categorie di dati:
- dati anagrafici (ragione sociale, nome e cognome, sede legale, indirizzo, ecc.);
- dati fiscali (codice fiscale, partita iva, posta elettronica certificata rilasciati per la gestione della contabilità);
- dati bancari, necessari per l'addebito delle spese e per il pagamento delle relative fatture;
- coordinate di reperibilità di un referente aziendale (indirizzi di posta elettronica, anche di PEC).

3C) DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno diffusi, fatto salvo l'invio obbligatorio previsto per gli adempimenti contrattuali e di legge, alle entità indicate al punto 4) della presente informativa.

3D) MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI DOCUMENTI SULLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con sistemi informatizzati, telematici nonchè in modalità cartacea.
La informiamo che i documenti inerenti il sistema di gestione qualità sono conservati per almeno 48 mesi dalla data di emissione dei medesimi e ove contengano anche i Suoi dati personali saranno conservati per il medesimo periodo. Successivamente a tale periodo (almeno 48 mesi) i dati personali saranno conservati per un massimo di 10 anni, nei limiti necessari a consentire la tutela dei diritti del Titolare del trattamento. Al termine di quest'ultimo periodo saranno cancellati.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI

ARA Puglia, per lo svolgimento delle attività suddette, può dover comunicare i Suoi dati personali alle entità appartenenti alle categorie di seguito elencate:
- Enti pubblici (per obblighi di legge);
- Istituto di credito scelto dal Cliente.

Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l'indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di ARA Puglia.

5) DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato gli artt. 15 e seguenti del Regolamento Le conferiscono i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso**;
- **Diritto di rettifica**;
- **Diritto di cancellazione**;
- **Diritto di limitazione di trattamento**;
- **Diritto alla portabilità dei dati**;
- **Diritto di opposizione al trattamento**.

Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per proporre reclamo: Piazza Venezia 11- 00187 Roma, sito web: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, fax: (+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: (+39) 06.69677.1.

Per conoscere l'elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Lei potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@ara.puglia.it

Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in caso di particolare complessità della richiesta medesima.

Luogo e data

Firma del Cliente

ISTRUZIONI PER IL PRELEVAMENTO ED IL TRASPORTO DEL CAMPIONE

1. SCOPO

La presente Istruzione è redatta allo scopo di eseguire un corretto campionamento manuale del campione di latte da sottoporre ad analisi, della corretta conservazione, trasporto e consegna al laboratorio ARA Puglia. Inoltre, al paragrafo 5, si definiscono le modalità di prelievo di alimenti zootecnici ai fini dell'analisi con tecnica *Spettrofotometrica NIR*.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione si applica al prelievo del campione di latte per la determinazione dei parametri "Carica batterica Totale", "Cellule somatiche", altri parametri chimici (grasso, proteine, lattosio, urea, punto di congelamento, caseine) e per la prova qualitativa "sostanze inibenti: antibiotici".
Inoltre, si dettagliano le modalità di prelievo raccomandate per gli alimenti zootecnici (unifeed, fieni, foraggi, insilati, materie prime destinate a miscele) ai fini dell'analisi NIR.

3. MODALITA' OPERATIVE

3.1 Norme di igiene e sicurezza

E' vietato mangiare e fumare durante le operazioni di prelievo del latte. Il personale incaricato ad effettuare il campionamento per l'analisi dei campioni dovrà adottare le norme di sicurezza in base al D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. ed essere provvisto dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per le attività da svolgere.

3.2 Generale

Gli strumenti utilizzati per effettuare il campionamento devono essere in acciaio inossidabili o di altro materiale idoneo che non apporti eventuali modifiche al campione che possano interferire con i risultati delle analisi successive. Gli strumenti per il campionamento finalizzato all'esame batteriologico devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso.
Gli strumenti in plastica monouso devono essere sterili.

3.3 Materiali ed apparecchiature

- Provette sterili o contenitori sterili con una capacità non inferiore a 45 ml con chiusura ermetica e senza sostanze conservanti; la quantità minima per un'analisi completa (chimica e microbiologica.) non deve essere inferiore a 45 ml;
- le superfici del lattoprelevatore devono essere lisce e prive di fessure, gli spigoli devono essere arrotondati della giusta lunghezza (80-100 cm) perfettamente pulite e sterilizzate;
- asta in acciaio inossidabile con disco forato per la agitazione della massa latte;
- pennarello indelebile:
- contenitore portaprovette
- frigorifero/contenitore refrigerato con piastre refrigeranti oppure contenitore per il trasporto a temperatura di refrigerazione (4±2°C) dei campioni di latte con sistema di raffreddamento, alimentato a corrente o provvisto di piastre eutettiche;
- provetta Tester contenente glicerolo contrassegnata sul tappo con la lettera T, per il rilevamento della temperatura di trasporto al momento dell'arrivo in area accettazione del laboratorio.

3.4 Pulizia dell'attrezzatura per il prelievo

Dopo ogni prelievo, gli strumenti per l'agitazione e il prelievo devono essere accuratamente risciacquati in acqua corrente fredda eliminando qualsiasi residuo di latte e mantenuti puliti fino al prelievo successivo.
Alla fine di ogni prelievo, e tutte le volte che se ne ravvisasse la necessità, si deve provvedere alla detersione, disinfezione e risciacquo dell'attrezzatura prima del prelievo successivo.
Durante il prelievo, le mani e gli indumenti dell'addetto al prelievo devono essere mantenuti puliti, per evitare qualsiasi inquinamento del latte.
La strumentazione utilizzata per il campionamento deve essere pulita e asciugata.

3.5 Miscelazione del latte

La fase di miscelazione del latte è fondamentale affinché il grasso venga distribuito omogeneamente.
Nel caso di prelievo da bidoni, miscelare il contenuto di ciascun bidone per almeno 10 volte con l'asta, compiendo rotazioni alternate, dall'alto in basso e da destra a sinistra. Nel caso di prelievo da tank procedere alla miscelazione per almeno 10 min. mediante la pala del tank. L'agitazione dovrà essere particolarmente accurata e prolungata in caso di bassa temperatura di conservazione e/o grandi dimensioni e difficoltà di accesso al tank.
N.B. *Il campione deve essere prelevato subito dopo il mescolamento quando il latte è ancora in movimento.*

Non è consigliabile raccogliere il campione con attrezzature che eseguano il prelievo solo dalla superficie del latte (mestoli, cucchiai, bicchieri).

Casi particolari

• Il prelievo da un numero elevato di bidoni, bisogna eseguirlo prelevando da ciascun bidone, costituendo, in un contenitore perfettamente pulito, una nuova massa (precampione), dal quale prelevare, dopo accurata agitazione, il campione finale.

• Se in una stalla ci sono due tank di raccolta di diverse dimensioni, affinché il campione sia rappresentativo del latte totale dei due tank, questo deve essere composto da quantità proporzionali a quelle di ciascun tank. Ad esempio, se uno dei tank contiene una quantità di latte doppia dell'altro, il campione finale deve essere composto per 1/3 dal primo tank e per 2/3 dal secondo.

3.6 Prelievo del campione

- Immergere l'asta di prelievo nella massa di latte
- Trasferire nella provetta sterile il latte prelevato
- Nel caso di utilizzo di provette addizionate di Bronopol (per i campioni P.A.G.) agitare la provetta chiusa con movimenti circolari
- Scrivere sulle provette con un pennarello indelebile solo il numero progressivo, qualora si tratti di un campionamento multiplo.

3.7 Conservazione dei campioni

Solo ai campioni CCFF e al campione destinato all'analisi PAG può essere aggiunta una sostanza conservante (Bronopol) che serve a prolungare il tempo di conservazione prima dell'analisi fino a 5 giorni dal prelievo.

N.B. Sui campioni addizionati di conservante Bronopol non verranno effettuate le seguenti prove, anche su richiesta del cliente:

- sostanze inibenti
- Carica batterica totale

3.8 Stoccaggio e trasporto dei campioni

Lo stoccaggio e la spedizione dei campioni deve essere effettuata in modo tale che lo stato del campione al momento del prelievo resti inalterato fino al momento di inizio delle analisi.

E' necessario refrigerare immediatamente i campioni in frigorifero o nell'apposito contenitore da trasporto refrigerato avendo cura che la temperatura sia mantenuta nel range 4±2°C.

La consegna del campione LQ al laboratorio analisi deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dal prelievo.

N.B. *Il campione non deve essere congelato per le prove relative alla qualità del latte.*

N.B. Si accettano campioni congelati solo per il parametro "Diagnosi precoce di gravidanza"

3.9 Identificazione dei campioni

I caseifici, le società di consulenza, gli enti prelevatori sono tenuti a consegnare i campioni sempre identificati da una sequenza numerica (nel caso di più campioni appartenenti allo stesso caseificio) ed accompagnati da un Modulo di accompagnamento dal quale risulti chiaramente identificato:

- Dati identificativi del cliente
- Elenco dei conferitori
- Tipologia di analisi richieste
- Temperatura di prelievo, ove possibile
- Data prelievo
- Identificazione / firma del prelevatore.

3.10Attività analitica

L'analisi di carica batterica totale è eseguita nelle giornate del martedì e del giovedì pertanto, i campioni devono essere consegnati in laboratorio il giorno stesso o al massimo entro le ore 12.30 del lunedì o del mercoledì precedente. I parametri chimici sono determinati nella stessa giornata di consegna del campione o al massimo il giorno successivo.

La prova non accreditata "diagnosi precoce di gravidanza" è eseguita generalmente il giovedì di ogni settimana.

4 PRELIEVO CCFF

Per le modalità operative relative al prelievo dei campioni dei controlli funzionali da parte dei Controllori zootecnici si applicano le disposizioni fornite da Associazione Italiana allevatori e di cui Ara Puglia fornisce un abstract sottoforma di slides ai propri controllori al momento della formazione.

5 MODALITA' DI PRELIEVO ALIMENTI ZOOTECNICI

FIENI ESSICCATI E FORAGGI PRATIVI: balle prismatiche e rotoballe (es. fieni, fieni silo, paglia, stocchi):

• se si dispone di un carotatore, effettuare il prelievo in almeno in 5 punti differenti della balla (5 punti, 5 aliquote). Porre il tutto, fino a formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento). Mescolare le 5 aliquote e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle varie componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane).

• se NON si dispone di un carotatore, disfare la balla e nel contempo prelevare almeno 5 aliquote dall'esterno verso l'interno per rendere il più rappresentativo possibile il campionamento. Porre le diverse aliquote, fino a formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare accuratamente e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle varie componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane). Per quanto riguarda i foraggi secchi che si trovano in forma sciolta, effettuare il prelievo nel seguente modo: distendere il foraggio su di una superficie il più ampia possibile. Prelevare una cospicua aliquota in almeno 5 punti differenti della superficie (5 punti, 5 aliquote). Porre il tutto, fino a formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare le 5 aliquote e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle varie componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane).

PELLETS, SFARINATI, GRANAGLIE, ECC.

• Se sono contenuti in un miscelatore procedere al prelievo del campione direttamente dalla bocchetta di uscita del macchinario.

• Se sono contenuti in bidoni o in sacchi prelevare più aliquote a diverse altezze (5, questo perché le farine più sottili tendono a depositarsi) tramite carotatore o simili, mescolare e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (500 g).

FORAGGI VERDI, SILOMAIS, INSILATI VARI, UNIFEED, BUCCETTE FRESCHE E TUTTI GLI ALIMENTI FRESCHI.

• Prelevare il campione in contenitore resistente all'umidità (sacchetto in nylon, contenitore in plastica con chiusura ermetica) di idonea capacità (almeno 500 g di campione). Se possibile, trasportare i campioni refrigerati.

FORAGGI VERDI, UNIFEED, BUCCETTE E TUTTI GLI ALIMENTI FRESCHI

• Prelevare il campione in contenitore resistente all'umidità (sacchetto in nylon, contenitore in plastica con chiusura ermetica) di idonea capacità (almeno 500 g di campione). Se i foraggi verdi sono direttamente prelevati sul prato o sul pascolo procedere al seguente modo: individuare a random almeno 5 zone dell'appezzamento. Sulle zone individuate effettuare un campionamento su una superficie compresa tra 0,1 m^2 - 0.5 m^2. Riunire le aliquote di foraggio, fino a formare un mucchio, in un contenitore capiente o per terra (previa pulizia del pavimento), mescolare le aliquote e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (minimo 500 g). Effettuare tutte le operazioni del campionamento evitando il più possibile la separazione delle vare componenti (es. steli-foglie, parti fini e parti grossolane).

ISTRUZIONI PER IL PRELEVAMENTO ED IL TRASPORTO DEL CAMPIONE

SILOMAIS E INSILATI VARI (Insilati in trincea e/o cumuli)

Porsi davanti al fronte della trincea o del cumulo appena desilato. Tracciare due ipotetiche diagonali sul fronte della trincea e procedere al prelievo delle 5 aliquote: una all'incrocio delle due diagonali (centro), e le altre quattro, una ad ogni metà della lunghezza di ogni seme diagonale (dal centro verso l'angolo della trincea). Porre le 5 aliquote in un contenitore capiente, mescolare bene e procedere al prelievo del campione da inviare all'analisi (almeno 500 g). Se disponibile utilizzare un carotatore. Per gli insilati in rotoballe (fieni silo, rotoballe fasciate) procedere come descritto al punto "Prelievo di fieni essiccati e foraggi prativi".

5.1 TRASPORTO

ALIMENTI ZOOTECNICI UMIDI: con contenuto di umidità superiore al 15% come ad esempio silomais, unifeed. Dopo il prelievo devono essere posti in un contenitore integro e conservati preferibilmente ad una temperatura inferiore a 27°C fino al loro conferimento in laboratorio, che deve avvenire nel minor tempo possibile, per conservare nel modo migliore possibile il loro stato iniziale senza subire eventuali deterioramenti.

ALIMENTI ZOOTECNICI SECCHI: Con contenuto di umidità inferiore o uguale al 15% come ad esempio fieni, mangimi e granelle. Dopo il prelievo devono essere posti in un contenitore integro e conservati in ambiente asciutto a temperatura ambiente (inferiore a 27°C), per conservare nel modo migliore possibile il loro stato iniziale senza subire eventuali deterioramenti, fino al loro conferimento in laboratorio.